



**ENERGIA LIBERA**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)  
13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Red II)**

**Memoria di Energia Libera**

**1. Introduzione**

- Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della produzione e vendita di energia elettrica e gas, che hanno nei loro piani di sviluppo significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile.
- Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al proprio interno che con l'intera comunità dell'energia.
- Energia Libera contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la partecipazione a consultazioni pubbliche e l'elaborazione di studi e ricerche, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza.

**2. Considerazioni generali sullo schema di d.lgs.**

- In considerazione della rilevanza dell'attuazione delle previsioni dello schema di decreto legislativo (**schema**) di recepimento della direttiva Red II per la transizione energetica del Paese, per il conseguimento degli sfidanti obiettivi, richiamati dal decreto stesso, e per il raccordo con il PNRR, preoccupa la numerosità degli atti che dovranno essere assunti dal Governo, ed in particolare dal MiTE nel corso del prossimo anno.
- Al riguardo si auspica una prioritizzazione degli interventi, che consideri anche la correlazione tra gli atti stessi. In particolare, va assicurato il coordinamento tra le attività di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 (Red II) e le attività parallele di implementazione della Direttiva UE 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica. Entrambi gli schemi di decreto attuativo affrontano infatti la disciplina delle Comunità energetiche e dell'Autoconsumo: è quindi auspicabile che i provvedimenti, nel definire la regolamentazione secondaria, adottino criteri uniformi.
- Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, Energia Libera ritiene inoltre necessario che vengano stipulati gli accordi intergovernativi anche con Paesi terzi per poter contribuire anche attraverso la realizzazione di progetti condivisi al conseguimento



## ENERGIA LIBERA

degli obiettivi previsti dal Decreto in oggetto (es. Incentivi per la produzione di energia FER, CIC...)

- Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, Energia Libera concorda con l'orientamento dello schema che promuove la semplificazione degli *iter* autorizzativi e la digitalizzazione dei processi.

### **3. Meccanismi di incentivazione (art. 5-6-7-8) e proventi per la copertura costi incentivi (art.15)**

- Energia Libera condivide l'impianto dello schema che conferma differenti modalità di attribuzione dell'incentivazione sulla base della taglia e tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, lo schema distingue gli impianti di piccola dimensione ( $P < 1\text{MW}$ ) in base alla maturità tecnologica e di mercato e al carattere innovativo. Per gli impianti che godono di adeguata maturità tecnologica l'accesso agli incentivi avviene in maniera diretta. Per gli impianti innovativi è prevista l'assegnazione del supporto incentivante attraverso bandi ad hoc. Auspichiamo che siano previsti specifici bandi che consentano di individuare tariffe incentivanti più remunerative e capaci di supportare adeguatamente costi di investimento più elevati dovuti all'adozione di soluzioni tecnologiche particolarmente innovative.
- Energia Libera concorda inoltre con le modalità di transizione dai vecchi ai nuovi meccanismi di incentivo con particolare riferimento alla potenza residua non assegnata, secondo la procedura descritta dall'art. 9, commi 4, 5 e 6.
- Il conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, delineati all'art. 3, implicherà una crescita particolarmente ingente delle fonti rinnovabili, il cui sviluppo necessita di onerosi incentivi. Al riguardo l'Associazione auspica che, oltre al ricorso ad una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> – come opportunamente delineato all'art.15 dello schema di decreto - si preveda, come più volte segnalato anche dall'ARERA, il trasferimento degli oneri generali di sistema dai costi dell'energia alla fiscalità generale.
- Lo schema individua la taglia degli impianti che possono essere realizzati nell'ambito delle CER e nelle configurazioni di energia condivisa. In particolare, gli incentivi sono riconosciuti agli impianti che hanno una potenza minore o uguale a 1 MW che entrino in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. La norma, essenzialmente positiva, prevede tuttavia una soglia di potenza d'impianto eccessivamente ridotta, che rischierebbe di limitare lo sviluppo di configurazioni con potenza maggiore. Nel caso di progetti di teleriscaldamento, infatti, il limite di 1 MW potrebbe rivelarsi come un vincolo alla realizzazione di interventi più efficienti e destinati a servire utenze complesse e articolate come i *district heating*. Si suggerisce, pertanto, di rendere più flessibile la costruzione di tali impianti prevedendo l'estensione degli incentivi agli impianti di grandi dimensioni, in analogia a quanto già previsto per il sostegno agli interventi per la produzione di energia termica da FER (articolo 10, comma 1, lettera a). Si ritiene importante valutare la valorizzazione anche di tecnologie complementari alle fonti rinnovabili, quali ad esempio la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), che risulta modulabile rispetto alle esigenze di bilanciamento di produzione e consumo delle comunità energetiche



## ENERGIA LIBERA

- Al fine di preservare il patrimonio industriale esistente degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse solide in Italia e della filiera di approvvigionamento, si ritiene opportuno intervenire sullo schema di decreto in analisi apportando alcune modifiche testuali:
  - **all'articolo 5, comma 1, la lettera c)** dovrebbe essere modificata aggiungendo, tra gli interventi che consentono di accedere agli incentivi, quelli relativi all'efficientamento energetico, ambientale e della relativa filiera di consumo; lo schema attualmente prevede che l'incentivo sia proporzionato all'onerosità dell'intervento e sia applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti;
  - **all'articolo 5, comma 5, la lettera f)** introduce misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali industriali alle quali; si ritiene utile aggiungere la manutenzione degli alvei fluviali; lo schema attualmente non prevede la manutenzione degli alvei fluviali.
- L'art. 6, comma 1, dello schema, prevede una fase sperimentale per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, nella quale quelli dichiarati idonei per la richiesta di incentivo dovranno presentare domanda entro 3 mesi. Riteniamo sia prematuro indicare puntualmente in questa sede il termine entro cui presentare domanda di accesso all'incentivo. Piuttosto potrebbe essere opportuno definire un intervallo di tempo in relazione alla frequenza con cui avvengono le aste (ad esempio nel caso in cui le aste avvenissero 1-2 volte l'anno sarebbe meglio aumentare la tempistica da 3 a 6 mesi).

#### 4. Biogas e biometano (art. 10-11-12 e art. 24)

- L'art. 10 aggiorna il meccanismo del Conto Termico (art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) che prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, estendendolo a interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo, e ammettendo all'incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo.
- Energia Libera ritiene condivisibile che la partecipazione al meccanismo da parte di nuovi impianti rinnovabili di grandi dimensioni avvenga necessariamente sulla base di procedure competitive.
- L'art. 11 aggiorna i meccanismi di incentivo per il biometano, svincolandoli opportunamente dall'immissione in rete.
- L'art. 24 prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in funzione di una semplificazione del procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti a biometano. Tuttavia, nel novero degli interventi considerati come non sostanziali continua a mancare il riferimento al biometano costituendo così una mancata opportunità per molti operatori. Sarebbe dunque opportuno che in questa fase si specificasse (con un comma aggiuntivo) come gli interventi di conversione alla produzione di biometano di impianti di compostaggio, se rientranti in determinate casistiche, siano anch'essi da considerarsi come "non sostanziali".



**ENERGIA LIBERA**

**5. Semplificazione procedure autorizzative (art. 18), sportello unico (art.19) e individuazione aree idonee (artt. 20-21-22)**

- Energia Libera apprezza le misure di semplificazione delle procedure autorizzative contenute nello schema, tra cui rientrano una riduzione di un terzo dei tempi previsti dagli attuali iter di autorizzazione (se gli impianti saranno realizzati in aree idonee); la possibilità di utilizzare una procedura telematica per la valutazione di progetti con potenza maggiore di 10 MW da parte del GSE contestualmente allo svolgimento della procedura per il rilascio del titolo abilitativo; l'opportunità di presentare le richieste di incentivazione attraverso gli attuali sportelli telematici per l'edilizia e per le attività produttive. Condivisibile, altresì, l'inclusione tra le procedure autorizzative della CILA, nonché le disposizioni che prevedono l'uso della PAS per impianti di biometano con capacità minore o uguale a 500 Sm<sup>3</sup>/h e la possibilità di effettuare una semplice comunicazione all'AC per la parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di generazione elettrica alimentati a biogas (se le modifiche sono non sostanziali). Tuttavia, la tempistica prevista per la definizione delle aree idonee e la realizzazione della relativa piattaforma digitale, strumento che può fornire un significativo supporto alla semplificazione del processo, risulta troppo ampia rispetto al tempo a disposizione per conseguire gli obiettivi che l'Italia si prefigge di raggiungere ed Energia Libera ne auspica la riduzione.
- L'art. 20 dello schema prevede:
  - al comma 1, che – entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute – siano stabiliti, con uno o più decreti MiTE (di concerto con MiC e MiPAAF) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. Le aree idonee così individuate dovranno garantire il raggiungimento dei target di capacità FER installata come previsto dal PNIEC, di cui sono attesi gli aggiornamenti in relazione ai più ambiziosi obiettivi del pacchetto Fit-for-55.
  - al comma 6, che non possono essere disposte moratorie (ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione) nelle more dell'individuazione delle aree idonee. Tale principio deve trovare pronta applicazione da parte delle amministrazioni regionali per superare i numerosi divieti e moratorie allo sviluppo di impianti a cui tutt'oggi si assiste.
  - al comma 8, che nelle more dei decreti attuativi di cui al comma 1, siano considerate aree idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale e le aree dei siti oggetto di bonifica. Energia Libera ritiene opportuno includere ulteriori fattispecie di aree idonee, ad es. le aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, le discariche o le cave, le aree già indicate come idonee all'installazione di impianti FER dalle amministrazioni comunali, provinciali o regionali all'interno di atti di pianificazione o di indirizzo, ecc.
- Lo schema prevede altresì che l'individuazione delle aree idonee FER venga assegnata alle Regioni, che dovranno adottare specifiche discipline in merito. Trattandosi di un'attività di importanza centrale per lo sviluppo del sistema energetico dei prossimi



## ENERGIA LIBERA

anni, si ritiene essenziale che tale processo possa essere supportato attraverso una fase di consultazione pubblica da parte degli *stakeholder* di riferimento, ferma restando la necessità di compiere ogni sforzo per contrarre le tempistiche complessive dell'*iter*.

### 6. Rinnovabili ed efficienza energetica (artt. 26)

- Energia Libera accoglie con favore gli obblighi di integrazione delle FER negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione di I° livello, in particolare se legate alle semplificazioni autorizzative di cui all'art. 25 e alla possibilità di accesso agli incentivi per gli impianti che assolvono ai suddetti obblighi.

### 7. Accordi di compravendita di energia da FER a lungo termine (PPA) – (art. 28)

- Energia Libera ritiene i PPA rappresentino un importante strumento per rendere bancabile la realizzazione di impianti FER. In tal senso, si evidenzia la necessità di salvaguardare la natura privata degli accordi limitando interventi pubblici, specie se essi implicano una copertura dei costi attraverso la bolletta elettrica.
- Proprio in tale ottica, con riferimento al comma 4, è necessario che gli schemi di accordi per la compravendita di energia elettrica di lungo periodo per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica Amministrazione siano conclusi secondo le stesse modalità previste dal comma 2 (piattaforma di mercato organizzata dal GME), anche al fine di aumentarne la liquidità.

### 8. Autoconsumatori e comunità energetiche (art. 30-31-32)

- Energia Libera apprezza l'impostazione data alle nuove configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nonché la continuità e il raccordo tra l'attuale sperimentazione e la disciplina "a regime".
- Si apprezza, inoltre, la volontà di introdurre livelli di incentivazione diversa per taglia e tipologia di impianto, al fine di tenere in considerazione considerare i diversi casi applicabili e permettere l'impiego di tecnologie diverse da quella fotovoltaica.
- Energia Libera ritiene opportuno includere esplicitamente nel decreto tra le tecnologie impiegabili nelle CER anche la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), che garantisce programmabilità nella produzione e un efficiente processo produttivo.
- Inoltre, si apprezza la definizione di un ruolo per le ESCo quali possibili proprietari e/o gestori degli impianti, garantendo l'impiego del loro *know-how* per aumentare la diffusione di queste configurazioni.
- Si ritiene altresì necessario ampliare il ruolo delle imprese del settore elettrico in riferimento a entrambe le configurazioni (autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili). L'inclusione delle grandi aziende (che svolgono, come attività principale, produzione e vendita di energia elettrica), così come le ESCo, potrebbe agevolare la diffusione di queste nuove configurazioni attraverso competenze specifiche nel settore energetico.



## **ENERGIA LIBERA**

- Con riferimento allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, come demandato all'ARERA dall'art. 32, comma 3, Energia Libera richiama le significative criticità esistenti che di fatto ne impediscono l'attuazione.

### **9. Infrastrutture di ricarica (art. 45)**

- Energia Libera vede con favore le proposte di modifica all'art. 57 del DL Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), tra cui:
  - l'unificazione e la semplificazione delle autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di ricarica da parte dell'operatore e la connessione alla rete delle stesse da parte del distributore;
  - la possibilità di agevolare con uno sconto sugli oneri generali di sistema l'attuale tariffa dedicata per i punti di ricarica aperti al pubblico.
- Il coinvolgimento dei Comuni nella preparazione dei bandi per l'installazione dei punti di ricarica richiede un raccordo con quanto previsto all'art. 23, comma 6, dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 944/2019 circa il meccanismo delle aste pubbliche da parte dei distributori per l'assegnazione di punti di ricarica.

### **10. Garanzie di Origine (GO) (art.46)**

- Energia Libera accoglie con favore l'estensione delle GO a vettori energetici diversi dall'energia elettrica, quali il gas e l'idrogeno, previsto dalla Direttiva 2001/2018, e auspica una rapida implementazione di questo provvedimento.
- Non condivide tuttavia la possibilità di rilascio diretto delle GO da parte del produttore al consumatore finale (comma 7 art. 46) e propone che siano, invece, rilasciate alla controparte del contratto di lungo periodo (PPA).
- L'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai POD che alimentano esclusivamente punti di ricarica aperti al pubblico dovrebbe essere integrata nel sistema dei CIC, raccordando questo con il sistema delle GO, al fine di valorizzare l'apporto della mobilità elettrica alla decarbonizzazione del settore trasporti.